MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'EDILIZIA PRIVATA

Art. 7

Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia

Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo. All'articolo 4, comma terzo, le parole: "quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia". All'articolo 7 dopo il comma quinto e' inserito il seguente: "Salva l'applicazione dell'articolo 10, in caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese del responsabile delle opere abusive.". All'articolo 9, comma terzo, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennita' determinata con i criteri e le modalita' previste dalle citate leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.". Il primo comma dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi di legittimita' della procedura, il sindaco dispone la restituzione in pristino e, qualora quest'ultima non sia possibile, una sanzione pecuniaria pari al triplo degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere o loro parti abusivamente eseguite. In caso di mutamenti di destinazione d'uso in contrasto con le norme degli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 25, ferma l'applicazione dell'articolo 9, comma 3, nei casi in cui il ripristino della destinazione d'uso non trovi luogo, e' irrogata la sanzione pecuniaria pari al triplo della differenza tra gli oneri di urbanizzazione relativi all'immobile secondo le previsioni urbanistiche violate e quelli corrispondenti alla destinazione dell'immobile realizzato in forza della concessione stessa e comunque per l'importo non inferiore a L. 2.000.000. La sanzione e' notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. In caso di corresponsione della sanzione pecuniaria a seguito di annullamento o ritiro della concessione, l'interessato ha azione di rivalsa nei confronti dell'autorita' competente ove l'illegittimita' della concessione sia imputabile alla stessa a titolo di dolo o colpa grave.". All'articolo 15, comma primo, tra le parole "realizzazione di" e "varianti" sono introdotte le seguenti "varianti non essenziali, nonche' di". All'articolo 18, comma quinto, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Fanno eccezione le corti urbane, purche' di pertinenza del fabbricato originario.". All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' i ricorsi giurisdizionali di cui al secondo comma.". All'articolo 23 dopo il comma secondo e' inserito il seguente: "Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti.". All'articolo 26, comma quarto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che nel caso sia stato gia' ottenuto il prescritto nulla osta".

Versione in vigore dal 29 luglio 1994, non più in vigore dal 27 settembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata
Estremi	Decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468
Capo	II — Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-rilancio-economico-ed-occupazionale-dei-lavori-1994/art-7-modifica-alle-norme-in-materia-di-controllo-dell-attivita-urbanistico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it